

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASSIANI

Presentata il 2 luglio 1965

Provvedimenti a favore del personale già alle dipendenze della Croce Rossa Italiana, passato al Ministero della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende sanare la situazione in cui è venuto a trovarsi un esiguo numero di dipendenti (venti) del Ministero della sanità i quali da circa venti anni sono rimasti con la qualifica iniziale, pur avendo avuto a suo tempo i requisiti richiesti alle altre categorie di statali per un normale sviluppo di carriera.

Detti dipendenti iniziarono la loro sfortunata carriera statale, a partire dal 1° marzo 1944, presso il cessato A.C.I.S., al quale spettava il compito dei servizi antimalarici della Sicilia (già affidato alla Croce Rossa Italiana), e che aveva disposto, per la prosecuzione di tale attività, l'assunzione di quei dipendenti conferendo però ad essi una qualifica inferiore a quella cui si poteva avere diritto in conseguenza del lungo servizio da essi già espletato presso la Croce Rossa stessa.

Come è noto, la lotta contro la malaria in Sicilia richiede una intensa attività fin dai primi mesi del 1930 ad iniziativa della Croce Rossa Italiana, la quale aveva istituito nelle zone maggiormente endemiche stazioni antimalariche con scopi di assistenza, di profilassi e di bonifica in genere.

In particolare la massima attenzione era rivolta a scoprire la esistenza di focolai anofeligeni, a sorvegliare i lavori di bonifica antilarvale e di disinfestazione dell'abitato, ad

effettuare la profilassi e le inchieste epidemiologiche fra tutti i presenti nelle relative zone di competenza. A questa complessa azione si accompagna un costante apporto medico ed infermieristico, integrato da tutte le indagini di laboratorio del caso.

Non v'è dubbio che l'insieme di tali attività fossero da considerare propriamente tecniche, e disimpegnate con adeguata preparazione e cura.

Per ogni stazione antimalarica il servizio era espletato da un ufficiale medico della Croce Rossa Italiana, da tre infermieri generici sottufficiali, graduati o militi della Croce Rossa stessa.

Col passaggio dei servizi antimalarici della Croce Rossa all'A.C.I.S. questo personale venne inquadrato nel modo seguente:

— gli ufficiali medici (sottotenenti, tenenti e capitani) nel ruolo degli avventizi di prima categoria coefficiente 187;

— i sottufficiali, graduati e militi nel ruolo avventizi di quarta categoria.

L'inadeguatezza dei criteri adottati in proposito è più che evidente e non poteva non essere motivo di serie perplessità tra il personale in questione tanto è vero che molti abbandonarono l'impiego.

Basti, pensare al fatto che il personale medico, che normalmente presta nello Stato funzioni direttive, veniva, con il coefficiente 187,

ad essere collocato in una situazione corrispondente appena ai primi gradi della carriera esecutiva.

Ad ogni modo, quelli che rimasero in servizio (ed ai quali la presente proposta si riferisce) proseguirono la loro attività anche nella speranza che l'A.C.I.S., ora Ministero della sanità, venisse a modificare nel tempo la posizione assunta.

Dopo sei anni di servizio, viceversa, le uniche determinazioni adottate renderanno possibile il passaggio degli avventizi di quarta categoria come uscieri nei ruoli transitori in virtù della legge 7 aprile 1948, n. 262, e, quindi, con successiva maturazione di anzianità, nel ruolo organico degli uscieri del Ministero della sanità; mentre nessun provvedimento è stato adottato nei confronti del personale direttivo che perciò è rimasto nella posizione degli avventizi di prima categoria.

Né è da dimenticare che tali dipendenti, già benemeriti per il duro ed ingrado lavoro costantemente svolto nelle peggiori zone malariche, furono poi dislocati, dopo che il male era stato completamente debellato, presso gli uffici dei medici provinciali, e qui, a seconda

delle relative competenze, sono stati utilizzati gli uni con funzioni di medico provinciale capo e di medico provinciale aggiunto, gli altri con mansioni di dattilografo, magazzinoiere, archivistica, aiuto ragioniere ecc.

Da quanto sopra discende che gli ex dipendenti dell'A.C.I.S. si siano trovati a svolgere una diversa attività per la quale si richiedeva una capacità diversa da quella dimostrata nelle funzioni espletate prima, capacità quanto che evidentemente venne riconosciuta e perciò utilizzata non pare sia da consentire, così stando le cose che si continui nell'assurdo di utilizzare tale perpetuarsi di un contrasto evidente fra la qualifica attribuita a quei dipendenti e le mansioni che essi svolgono.

Col presente provvedimento si propone che il personale medico sia compreso nei ruoli aggiunti dei medici del Ministero della sanità ed il personale già tecnico ed attualmente ausiliario sia compreso nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva dello stesso Ministero.

Ovviamente per i criteri di equità, oltre che di meritato riconoscimento, si è pensato che al personale predetto debba essere assicurata la ricostruzione di carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale tecnico, già alle dipendenze della Croce Rossa Italiana presso le stazioni antimalariche della Sicilia, per i relativi servizi antimalarici, passato alle dipendenze dell'A.C.I.S. durante il periodo 1° marzo 1944 al 31 marzo 1948 con la qualifica di avventizio di prima categoria a medici e tutt'ora in servizio presso il Ministero della sanità è collocato in soprannumero nel ruolo dei medici del Ministero della sanità istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, con la qualifica di medico provinciale superiore (coefficiente 402).

ART. 2.

Il personale ausiliario, già alle dipendenze della Croce Rossa Italiana presso le stazioni antimalariche della Sicilia, per i relativi servizi antimalarici, passato alle dipendenze dell'A.C.I.S. nel periodo 31 marzo 1944, al 1° marzo 1948, con la qualifica di avventizio di quarta categoria ed attualmente nel ruolo uscieri del Ministero della sanità, che svolga presso detto Ministero mansioni inerenti alla carriera esecutiva è collocato in soprannumero nel ruolo della carriera medesima (coefficiente 180).

ART. 3.

La immissione nei ruoli di cui ai precedenti articoli avrà la decorrenza, ai soli effetti giuridici, per la prosecuzione della carriera prevista dai predetti ruoli, dal 1° marzo 1944.

ART. 4.

Il personale che intende beneficiare dei miglioramenti di carriera indicati nei precedenti articoli 1 e 2, dovrà presentare istanza al Ministero della sanità entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali fondi di bilancio del Ministero della sanità.